



REGOLAMENTO

SAFEGUARDING POLICY

PER LA TUTELA DEI TESSERATI

Approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 177 del 4 maggio 2024

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità	Pag.	3
Art. 2 – Ambito di applicazione		3
Art. 3 – Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e Codice di condotta		3
Art. 4 – Comportamenti rilevanti		4
Art. 5 - Buone pratiche/Comportamenti da tenere		5
Art. 6 – Natura delle disposizioni		5
Art. 7 – Conoscenza ed osservanza della Safeguarding Policy		5

TITOLO II RESPONSABILE, NOMINA E FUNZIONI DEL SAFEGUARDING OFFICER

Art. 8 – Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni	6
Art. 9 – Nomina dell'Ufficio del Safeguarding e del Safeguarding Officer Compiti del Safeguarding Officer	6
Art. 10 – Funzioni e facoltà dell'Ufficio del Safeguarding	7
Art. 11 – Rapporti con l'organizzazione federale	7

TITOLO III SEGNALAZIONI

Art. 12 – Doveri di segnalazione	8
Art. 13 – Tutela del segnalante e whistleblowing	8

TITOLO IV PROCEDURE

Art. 14 - Condizioni di procedibilità	8
Art. 15 – Iniziative in caso di conoscenza diretta	9
Art. 16 – Obbligo di riservatezza	9
Art. 17 – Procedimento disciplinare	9

TITOLO V INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Art. 18 – Misure per la diffusione del presente Regolamento	9
Art. 19 – Corsi di Formazione e Seminari informativi	9
Art. 20 – Formazione obbligatoria	10
Art. 21 – Sanzioni	10
Art. 22 – Disposizioni e transitorie	10

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

FINALITÀ

1. La Federazione Pugilistica Italiana (di seguito anche solo FPI) in linea con gli indirizzi dell'International Olympic Committee (IOC), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Paralimpico (CIP), della Federazione Internazionale di riferimento, afferma e promuove il diritto di tutti i tesserati ad essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tale fine contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n.198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori di età.
2. Il presente Regolamento è volto a disciplinare gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per ragioni di cui al d.lgs n.198 del 11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.
3. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n.36 del 28 febbraio 2021 e del d.lgs. n.39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

ART.2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i TESSERATI FPI, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento Organico Federale.
2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito dell'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive previste dall'art.1 comma 3 e comma 6 dello Statuto Federale.
3. Le condotte rilevanti, come previsto dal successivo art.3, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:
 - a) di persona;
 - b) tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

ART.3

MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, ogni Affiliata:
 - a. entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida federali di cui all'art. 1, comma 6, predispone e adotta modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi (Safeguarding Plan), che tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate;
 - b. aggiorna i modelli e i codici di cui alla lett. a) con cadenza almeno quadriennale;
 - c. se già dotata di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integra con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui alla lett. a), ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021;
 - d. pubblica i modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui alla lett. a) sul proprio sito internet, sulle proprie pagine social e/o con apposite mailing list nonché provvede alla loro

affissione presso la sede della medesima nonché li comunica al responsabile di cui alla successiva lett. f), dando altresì notizia della loro adozione e del loro aggiornamento sulla homepage del proprio sito internet;

e. qualora sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione all'Ufficio del Safeguarding, anche ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021;

f. nomina entro il 1° luglio 2024 un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;

g. Ogni affiliata dovrà trasmettere, con un apposito modulo precompilato, la designazione del Responsabile lett. f) e depositarlo autonomamente sulla piattaforma federale CONINET nella cartella "documenti" tipologia "Safeguarding".

2. Il mancato adeguamento da parte dell'Affiliata agli obblighi di cui al precedente comma **1** ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

ART.4

COMPORTAMENTI RILEVANTI

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) le molestie e gli abusi sessuali;
- d) il bullismo, il cyberbullismo;
- e) l'abuso dei mezzi di correzione;
- f) l'omissione negligente di assistenza (c.d. "neglet").

2. A tal fine, vengono considerati:

- a) per "abuso psicologico", qualsiasi atto indesiderato incluso l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del Tesserato;
- b) per "abuso fisico", qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
- c) per "molestie o abusi sessuali", qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato;
- d) per "bullismo o cyberbullismo". Per "Bullismo" deve intendersi qualsiasi forma d'oppressione, di prepotenza vittimizzante, in cui la vittima sperimenta ad opera di un coetaneo prevaricatore, una condizione di profonda sofferenza e svalutazione dell'identità. Deve comunque intendersi tale qualsiasi comportamento che sia connotato da 1) intenzionalità di provocare un danno ad un'altra persona o a più persone determinate; 2) sia reiterato nel tempo anche se con condotte distinte, che siano comunque connotate da un intento persecutorio; 3) una disparità di forza tra l'oppressore e l'oppresso, per cui il primo risulta più forte del secondo per forza fisica, psicologica oppure per età. Per "Cyberbullismo" deve, invece, intendersi quel comportamento aggressivo ed intenzionale, di una singola persona o di un gruppo, realizzato mediante strumenti elettronici (sms, mms, video, foto, emails, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi, ritenendosi comunque integralmente richiamato il disposto di cui al comma 1, comma 2, della L. n. 71/17 e successive modifiche.
- e) per "abuso dei mezzi di correzione", la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non

adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale;

f) per "omissione negligente di assistenza" (c.d. "neglect"), si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire.

3. In ogni caso, è considerata quale "molestia" e/o "abuso" ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

ART.5

BUONE PRATICHE/COMPORTAMENTI DA TENERE

1. I Tesserati, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:

2. riservare ad ogni Tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;

3. prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;

4. programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;

5. porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;

6. ottenere, in caso di atleti minorenni, l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui la sala preposta alle attività sportive non sia usualmente frequentata;

7. prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;

8. spiegare in modo chiaro ai fruitori della sala preposta alle attività sportive, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

ART.6

NATURA DELLE DISPOSIZIONI

1. Le violazioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento sono considerate illecito disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia della FPI, ferma restando l'integrazione di fattispecie costituenti reato.

ART.7

CONOSCENZA ED OSSERVANZA DELLA SAFEGUARDING POLICY

1. I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi all'uopo preposti.

2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della FPI. Gli organi territoriali della Federazione, le ASD/SSD affiliate garantiscono la massima diffusione del Regolamento e delle Safeguarding Policy.

TITOLO II

RESPONSABILI, NOMINA E FUNZIONI DEL SAFEGUARDING OFFICER

ART.8

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n.36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
2. La nomina del responsabile con delega di funzioni, di cui al comma 1, è deliberata con apposito verbale dal Consiglio Direttivo della Società o Associazione. Allo stesso vengono conferiti poteri organizzativi, gestionali, di controllo e di autonomia per una corretta attuazione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo e codice di condotta" approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione o Società.
3. Il Responsabile dura in carica un anno e si rinnova tacitamente. Il Responsabile è tenuto a frequentare corsi di formazione e aggiornamento, erogabili anche in modalità e-Learning, riconosciuti dalla FPI.
4. Non può essere nominato Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.

ART.9

NOMINA DELL'UFFICIO DEL SAFEGUARDING E DEL SAFEGUARDING OFFICER.

COMPITI DEL SAFEGUARDING OFFICER

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art.1 comma 2, è costituito presso la FPI l'Ufficio del Safeguarding, che è composto da tre membri, ivi incluso il Safeguarding Officer. Quest'ultimo è responsabile delle politiche di safeguarding ed è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione. Tanto l'Ufficio del Safeguarding, quanto il Safeguarding Officer sono nominati dal Consiglio Federale.
2. Il Safeguarding Officer e i membri dell'Ufficio del Safeguarding sono scelti tra persone di specchiata moralità, comprovata esperienza nonché appartenenti ai seguenti ambiti: giuridico-legale, medico-sanitario o psicologico o sportivo.
3. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di safeguarding. In particolare, il Safeguarding Officer:
 - a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art.3 nonché sulla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente art. 8 segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
 - b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
 - c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
 - d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di safeguarding della Federazione all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
 - e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
 - f. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.
4. Il Safeguarding Officer e l'Ufficio del Safeguarding durano in carica nel quadriennio olimpico.

ART.10
FUNZIONI E FACOLTA' DELL'UFFICIO DEL SAFEGUARDING

1. Il Safeguarding Officer riceve, con le modalità di cui alle disposizioni del presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte di cui all'art. 3 e/o alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste all'art.4, assumendo le conseguenti iniziative in condivisione con il proprio Ufficio Safeguarding, delegando eventuali attività ove lo ritenga opportuno con l'accesso agli strumenti informatici federali.
2. L'Ufficio del Safeguarding ha competenza per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso nonché per le azioni di prevenzioni con facoltà di:
 - a) richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici federali;
 - b) acquisire e/o chiedere l'esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;
 - c) effettuare ispezioni;
 - d) presenziare, senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
 - e) acquisire in via diretta o delegata ogni informazione ritenuta utile al fascicolo;
 - f) raccomandare l'adozione e l'attuazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni emanate dal CONI e/o dal CIP nelle materie di cui al precedente art. 1;
 - h) raccomandare l'adozione di misure e iniziative volte alla diffusione della cultura del *safe sport* nonché del presente Regolamento.
3. All'esito di un procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, l'Ufficio Safeguarding ha facoltà di:
 - a) formulare raccomandazioni di quick response, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso affiliate e/o tesserati;
 - b) formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli o abusi nel futuro;
 - c) individuare misure e promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento.
4. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, l'Ufficio del Safeguarding informa l'Ufficio del Procuratore Federale, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, nei limiti di riservatezza di cui al successivo art. 16.
5. L'Ufficio del Safeguarding redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Federale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.
6. L'Ufficio del Safeguarding può adottare apposito protocollo per la trasmissione delle informazioni e dei documenti con la Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il CIP.
7. L'Ufficio del Safeguarding può adottare un Protocollo di lavoro per la sua organizzazione e funzionamento.

ART.11
RAPPORTI CON L'ORGANIZZAZIONE FEDERALE

1. In ogni caso la Federazione garantisce il supporto alle attività del Safeguarding Officer e dell'Ufficio del Safeguarding per il tramite della Segreteria della Procura Federale FPI.
2. L'Ufficio del Procuratore Federale e il Safeguarding Officer in uno con il suo Ufficio di Safeguarding collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti. Ferma la competenza del Safeguarding Officer e dell'Ufficio di Safeguarding esclusivamente per la rimozione di pericoli e abusi presenti e la prevenzione di futuri, se nel corso degli accertamenti finalizzati alle funzioni di cui al precedente art. 10, questo Ufficio del Safeguarding rinvienga fatti rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari compiute, trasmette gli atti all'Ufficio del Procuratore Federale per competenza.

TITOLO III SEGNALAZIONI

ART.12

DOVERE DI SEGNALAZIONE

1. I tesserati che vengono a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgono Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Procuratore Federale, direttamente o tramite l'Ufficio del Safeguarding.
2. L'Ufficio del Safeguarding procede senza indugio a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Procuratore Federale.
3. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

ART.13

TUTELA DEL SEGNALANTE E WHISTLEBLOWING

1. La FPI garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto. Parimenti, è facoltà del Segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura federale o ad altro Organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.
2. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e pericolo attuale, è istituito il servizio di Whistleblowing sul sito internet istituzionale della FPI in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page.
3. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono trasmesse dalla Segreteria Organi di Giustizia FPI all'Ufficio del Safeguarding e sono messe a disposizione dell'Ufficio del Procuratore Federale e degli Organi di Giustizia della Federazione competenti in ragione del contenuto della segnalazione.
4. La FPI garantisce l'effettivo coordinamento del servizio di Whistleblowing con le procedure e regolamenti federali, ivi compreso il Codice Etico e l'eventuale MOG adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001.

TITOLO IV

PROCEDURE

ART.14

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA'

L'Ufficio del Safeguarding viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:

- 1) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
- 2) segnalazione;
- 3) acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
- 4) conoscenza a seguito di ispezione;
- 5) ricezione di segnalazione scritta inviata alla FPI, anche per il tramite del servizio di Whistleblowing.

ART.15
INIZIATIVE IN CASO DI CONOSCENZA DIRETTA

1. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, l'Ufficio del Safeguarding è tenuto a intervenire senza indugio, informando l'Ufficio del Procuratore Federale. L'Ufficio del Safeguarding ha, altresì facoltà di acquisire ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia all'Ufficio del Procuratore Federale.
2. Qualora il comportamento rilevato persista, l'Ufficio del Safeguarding dovrà:
 - a) sul luogo di gara, investire la Direzione di Torneo, ai fini dell'eventuale assunzione delle opportune iniziative;
 - b) durante allenamenti o raduni federali, investire i Responsabili di Struttura o i Tecnici responsabili;
 - c) in ogni caso, informare senza indugio l'Ufficio del Procuratore federale.
3. L'Ufficio del Procuratore federale e quello del Safeguarding possono, a fini di coordinamento per le rispettive competenze, partecipare alle reciproche attività istruttorie.

ART.16
OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Safeguarding Officer e il suo Ufficio, nonché eventuali consulenti/collaboratori coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

ART.17
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI.

TITOLO IV
INIZIATIVE e FORMAZIONE OBBLIGATORIA

ART.18
MISURE PER LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria.
2. La FPI ne divulgherà i principi tramite manifesti o altro materiale, che dovranno essere affissi o messi a disposizione, a cura degli organizzatori o dei dirigenti societari, in ogni sede di svolgimento di attività sportive (luogo di gara, luogo di allenamento).
3. La mancata affissione del Regolamento, o la mancata esibizione del materiale correlato, costituisce illecito disciplinare ed è segnalato senza indugio all'Ufficio del Safeguarding e al Procuratore Federale per i provvedimenti di competenza.

ART.19
CORSI DI FORMAZIONE E SEMINARI INFORMATIVI

1. La FPI promuove l'organizzazione di seminari informativi aperti a tutti gli operatori.
2. La FPI promuove l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, erogabili anche in modalità e-Learning, destinati ai Responsabili di cui all'art. 8.
3. Il calendario dei corsi e dei seminari verrà pubblicato sui siti istituzionali della FPI e dei Comitati Regionali FPI e ne verrà data massima diffusione attraverso i canali federali.

ART.20
FORMAZIONE OBBLIGATORIA

1. I Tecnici, i Preparatori Atletici e lo Staff Medico delle Squadre Nazionali Giovanili sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi organizzati.
2. Ogni corso organizzato per trattare aspetti tecnici, logistici e organizzativi prevede un modulo di almeno un'ora di lezione circa la tematica della Safeguarding Policy.

ART.21
SANZIONI

1. Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportiva affiliata agli obblighi di cui ai precedenti artt. 3 e 4 ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

ART.22
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le Associazioni e le Società Sportive affiliate devono nominare entro il 1° luglio 2024 un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs.36/2021.